



Area Welfare

Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità

AVVISO PUBBLICO

Procedura Aperta

Aggiornamento dell'Elenco dei soggetti prestatori, autorizzati al funzionamento e accreditati, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014, idonei alla stipula di convenzioni per l'accoglienza in strutture residenziali di minorenni e nuclei madre-bambino per il quadriennio 2025-2028

1. FINALITÀ

Al fine di dare garanzie di qualità e efficacia al sistema di accoglienza dei minorenni collocati fuori famiglia, il Comune di Napoli intende stipulare apposite Convenzioni con enti prestatori di strutture residenziali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente Avviso è finalizzato alla presentazione di istanze per la stipula di convenzioni con il Comune di Napoli, da parte di Enti in possesso di strutture residenziali per l'accoglienza di minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. Tale stipula è requisito indispensabile per attivare o mantenere stabili rapporti di collaborazione con il Comune di Napoli.

La Regione Campania, con il Regolamento Regionale n.4/2014, di attuazione della Legge Regionale 11/07 "Legge per la Dignità e la cittadinanza sociale", ha disciplinato in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza per le strutture ed i servizi sociali operanti sul territorio, individuando le caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali delle tipologie di strutture rivolte all'accoglienza dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, nel Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della legge 11/07 (DGR n.107/2014). Con Delibera di Giunta n. 372 del 07/08/2015 la Regione Campania ha, inoltre, provveduto a determinare le tariffe relative ai servizi residenziali.

Il Comune di Napoli ha disciplinato la materia, da ultimo con le **Disposizioni in materia di minori fuori famiglia**, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 06/04/2018.

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE. DURATA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

Obiettivo principale dell'intervento di collocamento fuori dalla famiglia è garantire al minorenne favorevoli opportunità di crescita e relazioni affettive, nonché riparazione degli eventuali danni subiti, restituendolo al suo ambiente familiare d'origine quando questo risulti nuovamente idoneo allo svolgimento della funzione genitoriale in modo adeguato ai bisogni specifici del bambino.

Il collocamento fuori dalla famiglia assume un valore costruttivo in quanto tappa di un più ampio progetto volto alla ricostruzione del benessere del bambino e, se possibile, del suo nucleo. In questa complessità, la scelta del tipo di intervento è determinata dalla valutazione delle esigenze del bambino e della sua famiglia

e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine. In ogni caso l'intervento deve garantire a ciascun bambino, che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, la protezione necessaria e un percorso educativo e tutelare personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta.

Rientra, tra le funzioni del servizio di Accoglienza Residenziale, favorire i percorsi di affidamento familiare, fatte salve specifiche esigenze del minorenne, per il soddisfacimento dei suoi prevalenti interessi di cura e di crescita.

La presente procedura è articolata sulla base di finestre temporali di adesione, l'ultima prevista il 31/12/2027, al fine di garantire il maggior accesso da parte degli Enti al convenzionamento con il Comune di Napoli, anche relativamente alle strutture di nuova istituzione.

Le convenzioni stipulate ai sensi del presente avviso decorreranno, pertanto, dalla data della stipula fino al termine del 31/12/2028. Il termine iniziale della convenzione verrà stabilito in funzione della finestra temporale a cui l'Ente avrà presentato proficuamente l'istanza di partecipazione.

Il servizio di Accoglienza Residenziale ed il presente Avviso trovano il proprio fondamento nelle seguenti fonti normative:

- **Quadro normativo nazionale:**

- Legge n.328/2000 'Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali';
- Art. 403 del c.c.;
- Legge n. 184/83 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 142/2015;
- D.Lgs. n. 36/2023 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in quanto applicabile;
- D.Lgs. n. 117/2017;
- Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni approvate l'8 febbraio 2024 dalla Conferenza Unificata Stato Regioni;
- Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 31 marzo 2021, n. 72.

- **Quadro normativo regionale:**

- Legge Regionale 11/2007 e smi – Legge per la dignità e la cittadinanza sociale emanata in attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328 – la Regione Campania ha disciplinato la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e di servizi sociali, che si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, attraverso l'integrazione delle azioni politiche programmatiche con servizi e contenuti sociali, sanitari, educativi, con le politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell'apporto dei singoli e delle associazioni;
- Regolamento Regionale 7 aprile 2014, n. 4 – Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) - la Regione Campania ha disciplinato in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza per le strutture ed i servizi sociali operanti sul territorio, individuando le caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali delle tipologie di strutture rivolte all'accoglienza dei minori, destinate alla cura, protezione e tutela dei bambini temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, così come indicato nel catalogo dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della legge 11/07 (DGR n.107/2014);
- DGR n. 631 del 15/11/2016; la Regione Campania ha recepito l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016,

relativo a "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia".

3. INFORMAZIONI GENERALI

Pubblica amministrazione procedente: Comune di Napoli – Servizio Politiche per l’Infanzia L’Adolescenza e sostegno alla Genitorialità.

Enti prestatori: fornitori di servizi di accoglienza residenziale a favore di minori, minori stranieri non accompagnati, minorenni e madri destinatarie di provvedimenti sospensivi o limitativi della responsabilità genitoriale.

RUP: Dott.ssa Francesca Galli.

4. SOGGETTI INTERESSATI E PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CONVENZIONAMENTO

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Enti prestatori iscritti al RUNTS, muniti di regolare autorizzazione definitiva al funzionamento rilasciata dall’ente territorialmente competente ai sensi del R.R. 4/14 ovvero autorizzazione al funzionamento rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del R.R. 4/14 corredata da idoneo provvedimento rilasciato dal Comune territorialmente competente, per le tipologie di seguito riportate:

- Casa Famiglia;
- Comunità educativa a dimensione familiare;
- Comunità Alloggio;
- Gruppo Appartamento;
- Comunità di Accoglienza per gestanti, madri e bambino;
- Comunità di pronta e transitoria accoglienza;
- Strutture seconda accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati.

4.1 AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI SOGGETTI PRESTATORI IDONEI AL CONVENZIONAMENTO

Con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 09 dicembre 2022 è stato costituito, a valle della specifica procedura ad evidenza pubblica, l’Elenco degli enti prestatori di servizi d’accoglienza residenziale per minori idonei al convenzionamento con il Comune di Napoli. Con gli stessi, sulla scorta dei controlli e delle verifiche effettuate circa le dichiarazioni e autocertificazioni presentate, sono state stipulate le Convenzioni di durata biennale con decorrenza fino al 31.12.2024. Con Determinazione dirigenziale n.43 del 29/11/2024 e successivamente n. 8 del 26.02.2025, le medesime convenzioni sono state prorogate fino alla data del 30.06.2025 agli stessi patti e condizioni.

Risulta dunque necessario, da un lato, procedere alla conferma degli enti già inseriti nell’Elenco degli enti prestatori idonei e con i quali sono in essere le Convenzioni su indicate e, dall’altro, garantire la possibilità ad altri enti prestatori, in possesso dei requisiti più avanti specificati, di partecipare alla selezione per l’inserimento in tale Elenco ai fini dell’eventuale stipula di convenzione per l’accoglienza dei minori in carico a questo Comune.

Entrambe le tipologie di soggetti prestatori dovranno possedere i requisiti di seguito elencati e le regole generali, osservando le specifiche disposizioni prescritte in base alla tipologia di iscrizione.

4.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – DISPOSIZIONI COMUNI

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti prestatori idonei al convenzionamento o del suo rinnovo, gli Enti gestori delle strutture di accoglienza dovranno possedere i seguenti requisiti, da dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000:

A) sede della struttura nel territorio della Regione Campania e ubicata in un centro abitato, come definito dall'Istat e come previsto dal Regolamento regionale (art. 5 comma 1 lettera f).

B) possesso di regolare autorizzazione definitiva al funzionamento rilasciata dall'ente territorialmente competente ai sensi del R.R. 4/14 ovvero autorizzazione al funzionamento rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del R.R. 4/14 corredata da idoneo provvedimento rilasciato dal Comune territorialmente competente con il quale si attesti che si è provveduto agli adempimenti di cui all'art. 30 comma 1 del R.R. 4/14, per le tipologie di seguito riportate:

- Casa Famiglia;
- Comunità educativa a dimensione familiare;
- Comunità Alloggio;
- Gruppo Appartamento;
- Comunità di Accoglienza per gestanti, madri e bambino;
- Comunità di pronta e transitoria accoglienza;
- Strutture seconda accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati.

C) Possesso dei requisiti di carattere generale previsti nel Capo II, part V, del D.Lgs. 36/2023:

Trova applicazione la disciplina sui requisiti di ordine generale prevista dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023), in quanto applicabile alla materia delle convenzioni stipulate ai termini dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017.

In particolare, gli Enti gestori dovranno dichiarare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e l'inesistenza delle ipotesi di esclusione e l'insussistenza delle cause ostative previste articoli 94, 95 e 98 e ss. D.Lgs. 36/2023 ai fini nominativi e le generalità (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate precisando se vi sono soggetti cessati dalle stesse nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Si ricorda che, ai fini dell'art. 94, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la domanda di partecipazione dovrà recare le dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei soggetti di cui al comma 3° del d.lgs. 36/2023 (operatore economico ai sensi e nei termini di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; titolare o direttore tecnico se si tratti di impresa individuale; socio amministratore o direttore tecnico se si tratti di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore tecnico o socio unico; amministratore di fatto) in carica e attestante quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi

pendenti, nonché, specificamente, che nei loro confronti non sia stata emessa sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- l'insussistenza, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4; bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato;

- l'adozione, in capo all'operatore economico, della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ivi compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- l'adempimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o di presentazione della dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito, in quanto applicabile;

- l'insussistenza della condizione di sottoposizione a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, o dell'avvio di procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno

- che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- la non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - la non commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10 del d.lgs. 36/2023. Tale esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
 - l'insussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - l'insussistenza di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'articolo 16 del d.lgs. 36/2023;
 - la non ricorrenza di un illecito professionale grave ai sensi dell'art. 98 d.lgs 36/2023;
 - la non ricorrenza di gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

D) possesso dei requisiti di carattere tecnico e di qualità del servizio:

1) L'Ente prestatore dovrà assicurare, per la struttura residenziale oggetto del convenzionamento, la composizione dell'equipe educativa che rispetti le specifiche di seguito riportate:

Il **Coordinatore** e **un terzo degli operatori (compreso il Coordinatore)** che compongono l'equipe, devono avere una **esperienza di almeno 12 mesi** in servizi di accoglienza residenziale per minori. Per ciascun operatore che compone l'equipe è necessario indicare: i dati anagrafici (nome cognome, data di nascita etc.), l'inquadramento nel II o III livello ai sensi del Regolamento Regionale 4/14 e relativo Catalogo dei servizi, il titolo di studio, l'esperienza maturata in servizi residenziali con esatta indicazione della data di inizio e di fine, della tipologia di incarico/contratto e dell'ente (specificando la struttura e l'ente gestore) presso il quale l'attività è stata realizzata.

In merito al titolo di studio si evidenzia che questo dovrà essere coerente con quanto previsto nella Sezione A del suddetto Catalogo dei servizi residenziali ossia: per il **coordinatore** laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali; per le **figure professionali di III livello**: Educatore professionale oppure laureato in scienze dell'educazione/formazione oppure psicologo oppure assistente sociale; per le **figure professionali di II livello**: formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri;

2) Il soggetto prestatore non dovrà aver ricevuto – nell'ultimo biennio (2023/2024) - contestazioni definitivamente accertate circa la regolarità e qualità del servizio reso per conto di Comuni/Ambiti territoriali che abbiano provveduto al collocamento di minori presso le strutture d'accoglienza residenziali di sua competenza, tali da determinare la **risoluzione dei contratti** in essere e/o della **convenzione** eventualmente stipulata ovvero l'adozione di provvedimento di **revoca o sospensione** del provvedimento

di autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento.

Stante la natura del rapporto convenzionale e la pertinenza soggettiva dei requisiti richiesti, non è ammessa alcuna forma di avvalimento.

Parimenti, i soggetti prestatori, nel corso dell'esecuzione, non possono cedere la gestione della struttura convenzionata a soggetti terzi, senza preventiva autorizzazione da parte del Servizio adottata a seguito del recepimento della documentazione a comprova del possesso di tutti i requisiti generali e speciali, della continuità dell'equipe e della qualità delle prestazioni garantite. In caso di autorizzazione, il nuovo ente gestore dovrà stipulare apposita convenzione.

4.3 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE – DISPOSIZIONI COMUNI

Tanto ai fini del nuovo convenzionamento, quanto ai fini della conferma, l'Ente prestatore dovrà produrre la seguente documentazione:

A) l'istanza di partecipazione secondo l'allegato modello (all. 1) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente o soggetto delegato. Nell'istanza dovrà essere indicato il recapito presso il quale il concorrente riceverà tutte le comunicazioni in ordine alla presente procedura (Indirizzo, Indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata).
Gli Enti prestatori dovranno dichiarare, nell'istanza, l'assunzione dei seguenti impegni e fornire le seguenti dichiarazioni:

- 1) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modificazioni;
- 2) essere a conoscenza e accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione definitiva e i pagamenti all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 3) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
- 4) essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorse strategiche;
- 5) essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 - così come , così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, conformandosi inoltre alle nuove disposizioni introdotte in materia dal DPR 81/2023 - che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo;
- 6) attestare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata. impegnandosi altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001;
- 7) attestare, ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e in virtù di quanto indicato nel Piano Anticorruzione in vigore presso il Comune, e consapevoli della

responsabilità penale per falsa dichiarazione si dichiara di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Napoli e per la quale viene presentata candidatura per il presente procedimento di affidamento. L'Ente convenzionato è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

- 8) impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- 9) essere in regola con quanto previsto dalla Legge 383/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- 10) applicare integralmente, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, precisando il contratto applicato con relativa codifica CNEL;
- 11) accettare l'obbligo di applicare le rette stabilite nel tariffario regionale per la specifica tipologia di struttura anche ai minori collocati dagli altri Comuni e/o Ambiti territoriali, al fine di garantire ed assicurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate. Al riguardo, si specifica che i minori collocati da altri Comuni non potranno essere accolti ad una retta inferiore a quella minima prevista dalla Regione Campania per la tipologia di struttura;
- 12) impegnarsi a garantire che la struttura di accoglienza offra una adeguata articolazione della funzionalità e fruibilità degli spazi e un adeguato livello della qualità e appropriatezza del mobilio e delle suppellettili in riferimento all'utenza e alla capacità di offrire un ambiente educativo e un clima di accoglienza familiare;
- 13) impegnarsi a garantire un piano di formazione per gli operatori delle equipe educative che preveda un monte ore annuale di almeno 24 ore per ciascun operatore;
- 14) impegnarsi a garantire l'attività di supervisione svolta da esperti esterni, di tipo psicologico e/o pedagogico, rivolta all'equipe interna con cadenza almeno mensile;
- 15) impegnarsi a definire una organizzazione dei turni in grado di garantire l'alternanza degli operatori nelle diverse fasce orarie e giorni della settimana.
- 16) accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura in oggetto, avvenga a mezzo posta elettronica certificata;

Gli Enti già iscritti nell'elenco costituito ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 33 del 09 dicembre 2022 dovranno produrre una specifica dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal Legale Rappresentante, attestante il permanere dei requisiti specifici per la tipologia di struttura indicati nella Sezione A del Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di Attuazione della L.R. 11/2007 e dei requisiti comuni indicati all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 4 del 07 aprile 2014.

In caso di modifiche nella documentazione relativa all'ente gestore e/o alla struttura residenziale che comportino la modifica dei provvedimenti autorizzativi ai sensi del Regolamento Regionale n. 4 del 2014 e/o di accreditamento o una significativa modifica dell'equipe organizzativa, sarà necessario presentare la documentazione prescritta nel successivo paragrafo 4.4.

La modifica del Legale rappresentante o dei titolari di cariche sociali che non incidano sull'equipe educativa non comportano modifiche sostanziali al progetto tecnico, e pertanto non impongono la presentazione di cui al successivo paragrafo 4.4.

Si considera una modifica significativa dell'equipe organizzativa il caso in cui la stessa coinvolga la figura del coordinatore o i due terzi della sua compagine, compreso il coordinatore.

- B) il Patto d'Integrità debitamente controfirmato (all. 2).** La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di

commesse” ha approvato il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ente prestatore e trasmesso secondo le modalità indicate nel presente paragrafo.

C) Polizza assicurativa come previsto dal R.R. 4/14 e, per le Comunità per la seconda accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati, dall'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 in corso di validità;

In calce alla copia dovrà essere riportata la seguente o analoga dicitura (a penna o a stampa):

“il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 e della decadenza dai benefici disposta dall'art. 75 dello stesso DPR, dichiara che la presente copia è conforme all'originale dell'atto in proprio possesso”.

Ove la polizza sia costituita da un documento informatico firmato digitalmente, è sufficiente l'allegazione dello stesso.

D) copia dello Statuto, dell'Atto costitutivo e dell'ultimo verbale di nomina degli organi associativi, nel caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA. Per gli Enti già convenzionati la produzione di tale documentazione è obbligatoria solo nel caso abbia subito modificazioni rispetto a quanto presentato nel precedente periodo di convenzionamento.

È ammessa la presentazione di istanze e dichiarazioni con firma autografa in luogo della firma digitale, purché accompagnate da un valido documento di riconoscimento del Legale rappresentato o del soggetto legittimato alla presentazione della stessa. Il documento dovrà essere trasmesso in modo che sia leggibile in ogni sua parte. Al riguardo, non saranno ammesse copie/scannerizzazioni scure o illeggibili.

Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un soggetto delegato (procuratore, institore ecc.), occorre allegare idonea procura notarile munita di firma digitale del rogante o dichiarata conforme nelle modalità stabilite dal DPR 445/2000.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e sostegno alla Genitorialità del Comune di Napoli **ESCLUSIVAMENTE a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it.**

Il presente avviso prevede più finestre di ingresso per la presentazione delle istanze di iscrizione nell'elenco dei soggetti prestatori, autorizzati al funzionamento e accreditati, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014, idonei alla stipula di convenzioni per l'accoglienza in strutture residenziali di minorenni e nuclei madre-bambino per il quadriennio 2025-2028, come di seguito articolate:

Anno	Scadenza prima finestra	Scadenza seconda finestra
2025	16/06/2025	31/12/2025
2026	30/06/2026	31/12/2026
2027	30/06/2027	31/12/2027

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di inserimento nell'Elenco degli enti prestatori di servizi residenziali per minori” – indicando il nome della Struttura di accoglienza e la tipologia.

Le istanze e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 24:00 del giorno di scadenza della relativa finestra.

In relazione a ciascuna finestra, le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro i 10 giorni liberi precedenti, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it. Il riscontro verrà fornito entro cinque giorni lavorativi mediante pubblicazione nella sezione dedicata alla procedura.

Si evidenzia la necessità di fare particolare attenzione a rinominare i file che verranno inviati secondo le modalità su esposte con diciture brevi. Al riguardo, si specifica che le denominazioni troppo lunghe impediscono il salvataggio e la copia dei file.

4.4 ENTI NON GIÀ CONVENZIONATI

Ai fini della partecipazione alla procedura per la selezione degli enti che richiedono di essere inseriti nell'elenco dei soggetti prestatori idonei, gli enti gestori di strutture d'accoglienza residenziale che non risultano già iscritti nell'elenco costituito con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 09 dicembre 2022, e dunque anche gli Enti che abbiano sottoscritto accordi di inserimento "fuori convenzione" con il Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e il Sostegno alla genitorialità, assieme ai documenti elencati nel paragrafo precedente (4.3), dovranno accludere:

- E) In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA va prodotto copia dello Statuto, dell'Atto costitutivo e dell'ultimo verbale di nomina degli organi associativi;
- F) **il progetto tecnico.**
Il Formulário Progetto Tecnico, redatto secondo il modello allegato al presente Avviso, da elaborare in maniera specifica a seconda della tipologia di struttura residenziale per la quale si partecipa alla procedura:
 - 1) Formulário Progetto Tecnico per Comunità alloggio, Gruppo appartamento, comunità educativa a dimensione familiare, Casa famiglia e Comunità Madre bambino (**all. 3.1**)
 - 2) Formulário Progetto Tecnico C.P.A. Comunità di Pronta e Transitoria Accoglienza (**all. 3.2**);
 - 3) Formulário Progetto Tecnico Strutture seconda accoglienza minori stranieri non accompagnati (Delibera Di Giunta Regionale N. 631 Del 15/11/2016) (**all. 3.3**);
- G) copia del **Provvedimento di Autorizzazione al funzionamento e di Accreditamento** (solo per le strutture che non ricadono nel territorio cittadino di Napoli) dichiarata conforme ai sensi del comb. disp. tra l'art. 19 e l'art. 47 DPR 445/2000;
- H) la **Carta dei Servizi aggiornata** contenente gli specifici obblighi di qualità delle prestazioni a tutela degli utenti;
- I) **Planimetria e documentazione grafica (mappe e simili) illustrativa circa l'esatta ubicazione della struttura** nel territorio urbano.

5. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE E INDICATORI DI QUALITÀ

Relativamente alle istanze di nuova iscrizione nell'elenco, l'istruttoria sul progetto tecnico sarà effettuata da apposita commissione permanente di esame delle istanze, sulla base dei requisiti di qualità, riferiti ai criteri e sub criteri di seguito indicati.

La relativa procedura non ha carattere competitivo ed è tesa esclusivamente ad individuare le istanze che soddisfino gli standard di ammissibilità prescritti dal presente avviso.

In relazione a ciascuna finestra, il Servizio si riserva 60 giorni per la disamina degli atti, la valutazione dei progetti tecnici e la stipula delle relative convenzioni. Tale procedura istruttoria potrà essere espletata anche prima della chiusura delle istanze. In ogni caso, la stipula della convenzione e l'avvio delle attività potranno intervenire solo in data successiva alla scadenza di presentazione delle istanze.

Competerà al RUP l'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:

- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio.

Per le istanze di nuovo inserimento nell'elenco, in sedute riservate, la commissione procederà all'istruttoria e alla valutazione del progetto tecnico, ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il punteggio massimo per le tipologie di strutture residenziali corrispondenti alle comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità educativa a dimensione familiare, casa famiglia e comunità d'accoglienza per gestanti, madri e bambini sarà pari a **punti 70**, il punteggio minimo totale per l'accesso al convenzionamento **dovrà essere non inferiore a punti 40**.

Il punteggio massimo per la tipologia di struttura residenziale corrispondente alla Comunità di Pronta Accoglienza (C.P.A.) sarà pari a **punti 60**, il punteggio minimo totale per l'accesso al convenzionamento **dovrà essere non inferiore a punti 35**.

Il punteggio massimo per la tipologia di struttura residenziale corrispondente alla struttura di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati - Delibera Di Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 - sarà pari a **punti 60**, il punteggio minimo totale per l'accesso al convenzionamento **dovrà essere non inferiore a punti 35**.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE COMUNITA' ALLOGGIO, GRUPPO APPARTAMENTO, COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE, CASA FAMIGLIA E COMUNITA' D'ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI

QUALITA' ORGANIZZATIVA E DEL SERVIZIO

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti
A	Anni di funzionamento della struttura residenziale <i>1 punto</i> per ogni anno di attività (non saranno conteggiati frazioni inferiore ai 12 mesi – L'anzianità di funzionamento sarà calcolata a partire dal primo provvedimento di autorizzazione al funzionamento – devono essere indicati tutti i provvedimenti di autorizzazione).	10
B	Stabilità dell'equipe educativa - Per la tipologia casa Famiglia verrà valutata anche l'esperienza della coppia residente <i>3 punti</i> per ogni operatore che svolge in maniera continuativa da almeno 3 anni attività di operatore di II o III livello presso la comunità oggetto della richiesta di convenzionamento. <i>2 punti</i> per ogni operatore che svolge in maniera continuativa da almeno 1 anno attività di operatore di II o III livello presso la comunità oggetto della richiesta di convenzionamento.	10

C	Organizzazione delle modalità, spazi e tempi al momento dell'accoglienza e del primo inserimento (max 10 punti) 1. Modalità di preparazione dell'equipe educativa e dei minori ospiti al momento delle nuove accoglienze; (max 5 punti) 2. modalità di chiarificazione al bambino del percorso all'interno del quale lui e la sua famiglia sono inseriti e delle diverse figure professionali coinvolte fase (max 5 punti)	10
D	Modalità di valorizzazione dei bisogni dei bambini mediante la costruzione di opportunità di tipo sociale, aggregativo, sportivo, laboratoriale, di viaggi/vacanze e costruzione della rete formale e informale (max 15 punti) 1. Descrizione del Piano della offerta della Comunità con riferimento alla possibilità di prevedere nei singoli PEI l'attivazione di opportunità socio-educative, sportive, aggregative e ricreative, culturali, laboratoriali al fine di garantire adeguate opportunità di crescita ai minorenni; (max 10 punti) 2. Descrizione delle modalità di costruzione delle reti istituzionali e del privato sociale a supporto dei progetti educativi e di tutela dei minori accolti, anche in considerazione dell'eventuale realizzazione dei progetti di affidamento familiare (max 5 punti)	15
E	Descrizione e articolazione delle modalità di costruzione della relazione con la famiglia di origine del minore accolto in struttura, laddove la coppia genitoriale sia valutata recuperabile dall'A.G. competente (max 15 punti) 1. Descrizione del modello di intervento e coinvolgimento delle famiglie, attraverso la creazione di spazi di incontro in modalità protetta e/o neutra specificando (il setting, le figure professionali coinvolte, gli strumenti e le metodologie utilizzate per la rilevazione e l'osservazione della qualità della relazione genitore-figli); (max 5 punti) 2. Descrizione delle modalità di organizzazione dei rientri in famiglia, qualora previsti, dei minori ospiti in struttura specificando: le modalità di preparazione del minore al rientro in famiglia, valutando successivamente le ricadute di tale evento nel percorso complessivo del minore; (max 5 punti) 3. Descrizione degli specifici strumenti di rilevazione ed osservazione degli stati emotivi del minore (max 5 punti).	15
F1	Descrizione e articolazione delle modalità di costruzione dei percorsi di autonomia dei minori ospiti della struttura (max 10 punti) 1. Definizione dei modelli e degli strumenti di monitoraggio sui percorsi di autonomia attivati e indicare eventuale collaborazione, attraverso protocolli d'intesa, con soggetti privati e pubblici per la realizzazione di: borse-lavoro, contratti di apprendistato, stage formativi, percorsi di formazione professionale (max 5 punti). 2. Individuazione di metodologie e strumenti per la realizzazione e la concretizzazione della partecipazione attiva dei ragazzi stessi e descrizione delle modalità operative di coinvolgimento dei ragazzi nella definizione del P.E.I. (max 5 punti)	10 Per comunità alloggio e gruppo appartamento

F2	Descrizione e articolazione delle modalità di costruzione dei percorsi di riparazione e ricostruzione dei legami dei minori ospiti della struttura (max 10 punti) Descrizione delle modalità con cui la comunità si attrezza a fornire cure e protezione adeguate e promuovere strategie di riparazione a favore dei bambini vittime di esperienze sfavorevoli al fine sviluppare nuove energie per fronteggiare le avversità, e di “ristrutturare” il proprio modello operativo interno e la connessa immagine che hanno di sé stessi, degli altri, del mondo, con particolare riferimento ai danni ricevuti dal bambino nella sua famiglia d’origine e alla difficoltà a sperimentare una relazione di accudimento supportiva e rassicurante.	10 Per comunità educative a dimensione familiare e case famiglia
F3	Descrizione e articolazione delle modalità di costruzione dei percorsi dei nuclei madre-bambino a seguito di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (max 10 punti) 1. Descrizione ed articolazione delle modalità di osservazione delle caratteristiche della relazione mamma/bambino per comprendere le ragioni delle disfunzioni ed individuarne il percorso socio psicopedagogico più opportuno. Descrizione delle modalità di rilettura delle situazioni di fragilità, disagio e difficoltà al fine di valutare la capacità di instaurare una relazione adeguata con il proprio bambino. (max 5 punti) 2. Descrizione ed articolazione delle modalità di accompagnamento alle donne durante la permanenza in comunità nel sostegno all'autostima ed alla riscoperta delle proprie risorse e del proprio ruolo verso un esercizio positivo della propria genitorialità. (max 5 punti)	10 Per comunità madre bambino
	PUNTEGGIO TOTALE	Max 70 punti

N.B. LA COMPILAZIONE DEL PROGETTO TECNICO RELATIVA AL CRITERIO DI VALUTAZIONE INDICATO CON LA LETTERA F DOVRÀ REALIZZARSI SOLTANTO PER LA TIPOLOGIA DI STRUTTURA RESIDENZIALE PER LA QUALE SI PARTECIPA (F1 O F2 O F3)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE COMUNITA' DI PRONTA E TRANSITORIA ACCOGLIENZA – C.P.A.

QUALITA' ORGANIZZATIVA E DEL SERVIZIO

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti
A	Anni di funzionamento della struttura residenziale 1 punto per ogni anno di attività (non saranno conteggiati frazioni inferiori ai 12 mesi – L'anzianità di funzionamento sarà calcolata a partire dal primo provvedimento di autorizzazione al funzionamento – devono essere indicati tutti i provvedimenti di autorizzazione)	10

B	Stabilità dell'equipe educativa	15
	3 punti per ogni operatore che svolge in maniera continuativa da almeno 5 anni attività di operatore di II o III livello presso la comunità oggetto della richiesta di convenzionamento.	
	2 punti per ogni operatore che svolge in maniera continuativa da almeno 3 anni attività di operatore di II o III livello presso la comunità oggetto della richiesta di convenzionamento.	
C	1 punto per ogni operatore che svolge in maniera continuativa da almeno 1 anni attività di operatore di II o III livello presso la comunità oggetto della richiesta di convenzionamento.	15
	Organizzazione delle modalità, spazi e tempi al momento dell'accoglienza e del primo inserimento (max 15 punti)	
	1. Modalità di chiarificazione al bambino circa l'esperienza dell'allontanamento e il ruolo della Comunità di Pronta Accoglienza nell'accompagnamento della prima fase (max 5 punti)	
D	2. Modalità di gestione da parte dell'equipe educativa della fase della prima accoglienza (max 5 punti).	5
	3. Modalità di realizzazione della fase di primo inquadramento della condizione del bambino accolto, mediante osservazione e primi colloqui (max 5 punti).	
	Modalità di costruzione e collaborazione con la rete informale e con le diverse realtà dell'associazionismo territoriale (max 5 punti)	
E	Descrizione delle modalità con le quali si prevede l'inserimento e la partecipazione dei minori in attività socio-educative, sportive, aggregative e ricreative, culturali offerte dal territorio al fine di garantire l'adeguato inserimento degli stessi nel contesto comunitario di riferimento e lo sviluppo di relazioni sociali al di fuori della struttura di accoglienza.	10
	Descrizione della relazione con i Servizi sociali competenti (max 10 punti)	
	Strumenti e modalità di raccordo e confronto.	
F	Modalità di gestione dell'accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati	5
	Descrizione delle modalità di intervento, degli strumenti e delle professionalità coinvolte con indicazione degli obiettivi minimi da raggiungere nel periodo di pronta accoglienza (massimo 30 giorni).	
	Punteggio Totale	Max 60 punti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE STRUTTURE DI SECONDA ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGANTI - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 631 DEL 15/11/2016

QUALITA' ORGANIZZATIVA E DEL SERVIZIO

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti
A	Anni di funzionamento della struttura residenziale 1 punto per ogni anno di attività (saranno conteggiati frazioni inferiore ai 12 mesi – L'anzianità di funzionamento sarà calcolata a partire dal primo provvedimento di autorizzazione al funzionamento – devono essere indicati tutti i provvedimenti di autorizzazione)	10
B	Stabilità dell'equipe educativa 3 punti per ogni operatore che svolge in maniera continuativa da almeno 5 anni attività di operatore di II o III livello presso la comunità oggetto della richiesta di convenzionamento. 2 punti per ogni operatore che svolge in maniera continuativa da almeno 3 anni attività di operatore di II o III livello presso la comunità oggetto della richiesta di convenzionamento. 1 punto per ogni operatore che svolge in maniera continuativa da almeno 1 anni attività di operatore di II o III livello presso la comunità oggetto della richiesta di convenzionamento.	15
C	Organizzazione delle modalità, spazi e tempi al momento dell'accoglienza e del primo inserimento (max 15 punti) 1. Modalità di preparazione dell'equipe educativa e dei minori ospiti al momento delle nuove accoglienze (max 5 punti). 2. Modalità di gestione dell'accoglienza con indicazione delle fasi relative sia alla valutazione della compatibilità della struttura sia all'ingresso del ragazzo in comunità. Descrizione del ruolo e funzioni delle figure educative nella specifica fase e del ruolo del mediatore culturale (max 5 punti). 3. Modalità di chiarificazione al ragazzo del percorso all'interno del quale lo stesso è inserito con particolare riferimento anche alla ricostruzione del percorso migratorio (max 5 punti).	15
D	Descrizione e articolazione delle modalità di costruzione dei percorsi di autonomia dei minori stranieri non accompagnati ospiti della struttura (max 20 punti) 1. Indicare le attività di orientamento e tutela legale nello specifico rispetto all'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno, del passaporto, di assistenza psicologica e sanitaria, di verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza) di assolvimento dell'obbligo scolastico e di insegnamento della lingua italiana (max 10 punti). 2. Definizione dei modelli e degli strumenti di monitoraggio sui percorsi di autonomia attivati. Descrizione delle modalità operative di coinvolgimento dei ragazzi nella definizione del P.E.I. Indicare eventuale collaborazione, attraverso protocolli d'intesa, con soggetti privati e pubblici per la realizzazione di: borse-lavoro, contratti di apprendistato, stage formativi, percorsi di formazione professionale (max 10 punti).	20

	PUNTEGGIO TOTALE	Max 60 punti
--	-------------------------	-------------------------

Il calcolo verrà effettuato applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente ai sotto criteri dai singoli commissari secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

Valutazione discrezionale - Griglia - Coefficiente		
Non valutabile	Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio non sono affrontati o sono affrontati marginalmente o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti	0
Inadeguata	Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti	0,2
Mediocre	Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.	0,4
Sufficiente	Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.	0,6
Buono	Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste	0,8
Eccellente	Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	1,0

6. SISTEMA DI CONVENZIONAMENTO

Sulla scorta della verifica effettuata circa il possesso dei requisiti di carattere generale e specifico, verrà approvato l'aggiornamento dell'Elenco degli enti prestatori idonei con i quali sottoscrivere apposita convenzione che disciplinerà i rapporti economici e giuridici tra il Comune di Napoli ed il soggetto

prestatore.

A prescindere dalla finestra di presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco ai fini del convenzionamento, la relativa convenzione avrà durata fino al 31/12/2028.

Nella convenzione verranno disciplinati i rapporti economici e giuridici tra il Comune di Napoli ed il soggetto prestatore, fermo restando che gli effetti della convenzione si esplicheranno solo in caso di concreto inserimento di minori e di relativa autorizzazione alla spesa.

7. MODALITÀ DI SCELTA DELLE STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI

La procedura di formazione dell'elenco dei soggetti prestatori, autorizzati al funzionamento e accreditati, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014, non ha carattere competitivo.

Le strutture convenzionate saranno inserite nella piattaforma informatica "Sistema Informativo Minori Fuori Famiglia" che contiene tutte le informazioni relative all'ente gestore e alle strutture di accoglienza residenziale convenzionate e rende disponibili, attraverso un costante e tempestivo aggiornamento, le effettive disponibilità all'accoglienza, in modo da favorire l'individuazione della struttura più idonea rispetto al vissuto del bambino, all'età, alle prospettive di evoluzione della famiglia d'origine, agli altri ospiti presenti. Gli enti prestatori convenzionati si impegnano a utilizzare ed implementare nei tempi e nelle modalità richieste il software gestionale messo a disposizione degli enti convenzionati, impegnandosi fino d'ora ad assicurare un costante e continuo aggiornamento. In particolare, gli enti sono tenuti a aggiornare la piattaforma mediante l'inserimento dei dati e documenti di seguito riportati:

- contratti di lavoro ed Unilav dell'equipe stabile;
- organigramma equipe stabile e altri collaboratori;
- schema turni di lavoro equipe stabile (Schema standard turni anche senza nominativo degli operatori);
- aggiornamento tempestivo della disponibilità dei posti liberi nel rispetto della ricettività massima autorizzata;
- dichiarazione relativa all'equipe stabile circa l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);

Nel momento in cui, nel Progetto complessivo di tutela, si valuti necessario provvedere all'accoglienza del minore in strutture residenziali, sarà compito del Servizio Sociale, operare la scelta della struttura più idonea rispetto ai bisogni del bambino.

Tale scelta sarà operata sulla base di criteri che attengono:

- all'età e al genere dei minorenni da accogliere;
- al numero di posti che devono essere resi disponibili;
- alla specifica caratterizzazione della struttura;
- al territorio nel quale è collocata la struttura sulla base delle esigenze specifiche del minore;
- ad ogni altra motivata circostanza o valutazione rilevante nei termini della miglior tutela dell'interesse prevalente del minore.

A partire dai criteri su indicati, la piattaforma informatica permette di generare automaticamente una lista

di massimo cinque strutture con le caratteristiche richieste, riportando per prime le strutture che hanno avuto l'ultimo inserimento in data meno recente al fine di garantire il principio di rotazione, in base alla data dell'ultimo collocamento effettuato. Ai fini della scelta della struttura più idonea alle specifiche esigenze del minore da inserire, la Scheda generata dal sistema viene trasmessa all'assistente sociale referente del caso, affinché possa valutare il migliore abbinamento mediante approfondimenti e confronti con i responsabili delle strutture (ad esempio circa i minori già ospiti e la compatibilità con la nuova accoglienza), tenendo conto dell'ordine delle strutture e indicando all'interno del verbale i motivi per i quali si è ritenuto eventualmente di non selezionare le strutture posizionate per prime nell'elenco.

8. IMPEGNI DELL'ENTE PRESTATORE

L'Ente prestatore è chiamato ad attuare, congiuntamente con il Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità, quanto necessario per garantire l'accoglienza e lo sviluppo del minorenne destinatario di provvedimenti di messa in protezione, nel pieno rispetto dei suoi diritti e per sostenerlo nel percorso di crescita per la piena realizzazione delle sue potenzialità affettive, relazionali, sociali e scolastiche.

In particolare, dovranno essere garantiti il diritto alla famiglia e alla continuità degli affetti, nei limiti previsti dai dispositivi di protezione. L'ente gestore dovrà assicurare la partecipazione dei genitori e dei familiari, nonché degli altri adulti di riferimento del minorenne, ai percorsi di accoglienza, purché detta partecipazione non si ponga in contrasto con le esigenze di tutela. L'azione educativa dovrà in ogni caso rispettarne le sue caratteristiche personali come religione e identità culturali, nel pieno rispetto dell'art. 8 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989.

Il soggetto gestore collaborerà attivamente ai processi di revisione metodologica promossi dal Comune di Napoli, anche con la collaborazione di enti terzi, e si atterrà alle note metodologiche approvate dal Dirigente del Servizio partecipando alla relativa formazione e agli incontri di diffusione.

L'ente prestatore si impegna, inoltre, a:

- 1)** garantire l'osservanza degli standard minimi autorizzativi di cui al Regolamento della Regione Campania 4/14 e il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni così come descritto nel progetto tecnico presentato in sede di convenzionamento;
- 2)** seguire integralmente tutte le indicazioni contenute nelle Disposizioni in materia di minori fuori famiglia approvate con delibera di G.C. 148_2018, che qui si intendono integralmente richiamate;
- 3)** applicare le rette stabilite nella presente Convenzione per la specifica tipologia di struttura anche ai minori collocati, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, dagli altri Comuni e/o Ambiti territoriali, al fine di garantire ed assicurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate; gli Enti convenzionati non potranno applicare in ogni caso tariffe inferiori al minimo previsto dal sistema tariffario campano;
- 4)** non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente né richiedere alle famiglie dei minori alcuna compartecipazione in denaro o in beni per tutto ciò che riguarda la vita quotidiana del minore e le sue esigenze, anche in riferimento alla vita scolastica, alla partecipazione a attività sportive, aggregative, laboratoriali, a ogni e qualsivoglia spesa di carattere sanitario, etc.
- 5)** realizzare un accompagnamento educativo personalizzato mediante la predisposizione di interventi finalizzati e realmente individualizzati, all'interno di una progettualità ad ampio respiro che attenzioni i molteplici aspetti della vita del bambino/ragazzo e lo coinvolge responsabilmente nella definizione del suo progetto di vita;
- 6)** seguire le indicazioni contenute nelle Disposizioni in materia di minori fuori famiglia e ad adottare gli orientamenti metodologici e gli strumenti della progettazione educativa che sono elaborati, mediante percorsi di confronto e partecipazione con gli enti prestatori, e approvati dal Comune di Napoli;
- 7)** collaborare con i Servizi competenti dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito del progetto complessivo di tutela sul bambino e sulla famiglia, favorendo lo scambio comunicativo tra il bambino accolto e la propria famiglia, nonché eventuali incontri, se previsti, tenendo conto delle prescrizioni

dell'Autorità Giudiziaria;

8) collaborare con i Servizi competenti dell'Amministrazione Comunale nelle fasi del collocamento del minore, mediante la disponibilità a prelevarlo dove egli si trovi al momento dell'esecuzione del provvedimento e, successivamente, in tutte le diverse fasi del percorso di inserimento nel servizio di accoglienza residenziale, compresa la conclusione dell'esperienza;

9) partecipare attivamente al coinvolgimento del minorenne nei percorsi di affidamento familiare, collaborando con l'equipe individuata all'uopo dal Servizio;

10) raccordarsi con i Servizi sociali territoriali responsabili dei bambini e ragazzi accolti in tutte le fasi del processo di accoglienza, collaborando alla stesura, alla realizzazione e alla valutazione dei PEI con i tempi e le modalità negli stessi documenti indicati;

11) assolvere e mantenere gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, con i servizi sanitari e con l'autorità giudiziaria, in collaborazione con i Servizi sociali istituzionalmente competenti, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti;

12) curare l'accesso ed i rapporti dei bambini e ragazzi accolti con le risorse del territorio per la socializzazione, l'istruzione e per l'inserimento lavorativo, nel rispetto delle diverse appartenenze, ideali e valori del servizio di accoglienza residenziale e del bambino stesso.

13) garantire che la struttura di accoglienza offra un'adeguata articolazione della funzionalità e fruibilità degli spazi e un adeguato livello della qualità e appropriatezza del mobilio e delle suppellettili in riferimento all'utenza e alla capacità di offrire un ambiente educativo e un clima di accoglienza familiare;

14) garantire un piano di formazione per gli operatori delle equipe educative, che preveda un monte ore annuale di almeno 24 ore per ciascun operatore;

15) garantire l'attività di supervisione svolta da esperti esterni, di tipo psicologico e/o pedagogico, rivolta all'equipe interna con cadenza almeno mensili

16) a garantire una organizzazione dei turni in grado di garantire l'alternanza di tutti gli operatori in tutte le diverse fasce orarie e giorni della settimana;

17) mantenere la struttura in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestirla in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura;

18) vigilare sulle azioni che possano ledere la dignità personale degli utenti da parte degli operatori;

19) garantire il soddisfacimento dei bisogni di cura, accudimento e di supporto alla crescita personale nell'ambito dei confini del ruolo educativo nel riconoscimento dei riferimenti genitoriali e/o familiari vigilando su eventuali dinamiche di disconoscimento e sostituzione delle figure parentali che possono generarsi;

20) rispettare la normativa prevista dalla Legge 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;

21) inviare su richiesta del Servizio Politiche per l'Infanzia l'elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione;

22) mantenere la struttura in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestirla in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura;

23) garantire che la struttura di accoglienza offra una adeguata articolazione della funzionalità e fruibilità degli spazi e un adeguato livello della qualità e appropriatezza del mobilio e delle suppellettili in riferimento all'utenza e alla capacità di offrire un ambiente educativo e un clima di accoglienza familiare.

L'Ente prestatore dovrà inoltre presentare all'atto della stipula della convenzione copia Polizza assicurativa come previsto dal R.R. 4/14 e, per le Comunità per la seconda accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati, dall'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 in corso di validità;

9. PERSONALE

Il personale impiegato deve essere conforme a quanto previsto per le differenti tipologie di strutture dal regolamento Regionale 4/14. L'ente prestatore si impegna inoltre a contenere il turn-over degli operatori e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dell'equipe educativa aggiornando contestualmente le informazioni sulla piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dall'Ente.

L'Ente convenzionato è obbligato al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;

Sotto pena di risoluzione contrattuale, tale Ente si impegna ad applicare il contratto collettivo più attinente all'attività svolta, nazionale o territoriale vigente, stipulato con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, con la corresponsione ai lavoratori impiegati per lo meno della retribuzione minima prevista che, in ogni caso, non deve essere inferiore a quella di cui all'art. 36 della Costituzione. A tale fine il contratto collettivo nazionale di riferimento è il "Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - triennio 2017 – 2019", del 21/5/2019, come rinnovato in data 24 gennaio 2024 ed integrato con CCNL 5 marzo 2024 – Codice CNEL "T151".

Si dà atto che l'obbligo di applicare la retribuzione stabilita dal vigente CCNL assorbe il corrispondente obbligo derivante dall'esecuzione della delibera di G.C. n. 297 del 19/7/2024, per la quale l'Appaltatore è tenuto ad applicare per i propri dipendenti in ogni caso un trattamento minimo lordo inderogabile pari a 9 euro l'ora, pena la risoluzione contrattuale. La previsione di tale voce di trattamento minimo troverà applicazione alle casistiche marginali in cui l'Ente gestore potrà legittimamente omettere l'applicazione del vigente CCNL.

L'Ente gestore è inoltre obbligato a:

- garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- dare avviso al Comune, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- garantire un piano di formazione per gli operatori delle equipe educative Formazione;
- manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra assegnatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- organizzare l'orario dei turni del personale in modo tale da permettere compresenza, cosiccome prevista dal regolamento regionale 4/14, adeguata al numero dei minori presenti e alle attività previste (attività di studio di gruppo o individuale, attività ludico ricreative) ovvero in relazione a situazioni contingenti (PEI individuale, ingressi/dimissioni, etc).

Nel primario interesse della tutela del minore e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il gestore valuta l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano a contatto con i minori, tramite colloqui e la raccolta dei curriculum e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, escludendo in ogni caso la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività svolta ed in particolare a molestie, maltrattamenti e/o abusi a carico di terzi.

10. STRUMENTI DI LAVORO

L'ente prestatore si impegna ad adottare il seguente set minimo di strumenti:

- 1) il Progetto educativo individualizzato, elaborato, secondo il format adottato dal Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e sostegno alla Genitorialità, e con i tempi e le modalità indicati nelle Disposizioni

in materia di minori fuori famiglia;

2) la cartella personale, per ciascun minore accolto;

3) la documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici;

4) il registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;

6) il quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;

7) il registro delle presenze dei minorenni in struttura;

8) utilizzo costante del "Sistema Informativo Minori Fuori Famiglia" mediante l'aggiornamento sistematico della disponibilità dei posti in struttura.

Le strutture assicurano la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy.

Premesso che l'Area Welfare del Comune di Napoli ha intrapreso un percorso teso alla informatizzazione della cartella sociale dei cittadini destinatari degli interventi socioassistenziali, il Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e il Sostegno alla Genitorialità si riserva l'opzione di chiedere agli enti l'utilizzo dell'applicativo in parola, nel caso in cui sia approntato entro il periodo di vigenza della convenzione e sulla base di proprie autonome valutazioni di opportunità. In tal caso, verranno diramate istruzioni specifiche le quali integreranno le convenzioni già approvate. In ogni caso, formeranno oggetto di caricamento nell'applicativo informatico i documenti già obbligatoriamente prescritti per l'ordinario espletamento dell'attività di accoglienza.

Analogamente, l'Ente gestore è tenuto ad utilizzare il sistema informatico di rilevazione delle presenze dal momento in cui lo stesso verrà realizzato e messo a sua disposizione.

Il tempestivo aggiornamento e la corretta tenuta della documentazione relativa ai documenti di lavoro, nonché l'utilizzo delle piattaforme informatiche sopra descritte, costituiscono un preciso obbligo contrattuale di rilevanza primaria anche per consentire i controlli sulla qualità delle prestazioni erogate. La sua inosservanza comporta l'applicazione di penali e, nei casi più gravi, concorre alla risoluzione contrattuale.

11. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi economici:

Il pagamento della prestazione al servizio di Accoglienza Residenziale avviene tramite una retta giornaliera onnicomprensiva che viene corrisposta pro-capite/pro-die in base alle notti di permanenza, per l'erogazione dei servizi forniti dalla struttura e per tutte le prestazioni e le attività necessarie a garantire ai minori tutte le esigenze della vita quotidiana (comprese spese sanitarie, spese scolastiche, spese di trasporto, etc.) e un adeguato percorso di crescita e educazione.

Allontanamenti arbitrari: In caso di assenza arbitraria del bambino dalla struttura, verrà corrisposto il 100% della retta base esclusivamente per i primi 5 giorni in cui lo stesso ha diritto alla conservazione del posto, solo nel caso in cui ci sia esplicita e formale richiesta da parte dei servizi sociali competenti circa la conservazione del posto. E' fatto obbligo alle strutture di comunicare entro le 24 ore l'avvenuto allontanamento arbitrario del minore al servizio sociale territorialmente competente e contestualmente al Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e sostegno alla Genitorialità a mezzo PEC, allegando alla comunicazione il verbale di denuncia. In assenza di tali comunicazioni e richieste non verranno riconosciuti i giorni di conservazione del posto.

Assenze brevi: Il Comune si impegna al pagamento del 100% della retta base, in caso di assenze brevi non superiore ai 10 giorni, per i seguenti motivi:

- 1) rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività;
- 2) rientri presso famiglie affidatarie o adottive nei percorsi di affiancamento.

Tali assenze devono essere concordate con l'Assistente sociale referente del caso, che dovrà formalmente autorizzare l'assenza e trasmettere tempestivamente l'autorizzazione alla struttura residenziale e contestualmente al Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e sostegno alla Genitorialità a mezzo PEC

Periodi di assenza continuativi: Nel caso di progettualità specifiche che prevedono periodi continuativi superiori di assenza ai 10 giorni, questi dovranno essere concordate ed autorizzate preventivamente dall'assistente sociale referente ed altresì formalmente validate, con particolare riferimento agli aspetti contabili ed amministrativi, preventivamente dal Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Per tali assenze di lunga durata, formalmente autorizzate e validate, il Comune si impegna al pagamento del 100% della retta per i primi 10 giorni e dell'80% della retta per i giorni successivi fino al termine del periodo così come autorizzato.

Assenze frequenti e ripetute: con riferimento ai percorsi finalizzati alla conclusione del percorso comunitario (es. *affido preadottivo, ritorno graduale in famiglia,...*) ovvero ulteriori casistiche che prevedano assenze frequenti e ripetute ma non continuative nello stesso mese tali da comportare una presenza del minore in comunità per un numero limitato di giorni nel periodo di riferimento, le stesse dovranno essere comunque concordate ed autorizzate dall'assistente sociale referente ed altresì formalmente validate, con particolare riferimento agli aspetti contabili ed amministrativi, preventivamente dal Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e sostegno alla Genitorialità.

Per tali assenze, formalmente autorizzate e validate, il Comune si impegna al pagamento del 100% della retta per complessivi 10 giorni nel mese e dell'80% della retta per ulteriori giornidi assenza.

Degenze ospedaliere: Per le degenze ospedaliere (opportunamente documentate dalla struttura residenziale che garantirà comunque l'assistenza al bambino presso la struttura ospedaliera) verrà corrisposta la retta per intero.

In ogni caso tutti i periodi di assenza dalla struttura vanno preventivamente concordati e comunicati all'Assistente Sociale referente del caso, nell'ambito delle attività relative alla progettazione dei percorsi individuali, così come articolati all'interno del PEI. In assenza di tali comunicazioni la retta non verrà riconosciuta.

Determinazione delle rette giornaliere

Per quanto riguarda i corrispettivi, la Regione Campania con Delibera di Giunta n.372 del 07/08/2015 ha provveduto a determinare le tariffe relative ai servizi residenziali.

Nel caso dell'aggiornamento delle tariffe da parte dell'Organo Regionale, gli Enti gestori matureranno il diritto alla corresponsione delle nuove rette a condizione, nei limiti e con decorrenza dalla data del loro recepimento nella delibera di adeguamento tariffario approvata dalla giunta del Comune di Napoli.

Le rette potranno subire variazioni e adeguamenti nel corso della vigenza del presente avviso. In tal caso integreranno automaticamente i rapporti convenzionali già instaurati.

Nel caso di minorenni con bisogni speciali per i quali sia necessario predisporre standard di accoglienza specifici, sarà valutata e nel caso formalmente e preventivamente autorizzata la corresponsione di una retta più elevata, sulla scorta di una analisi dettagliata e approfondita delle prestazioni ulteriori che si rendono necessarie e della conseguente valutazione di congruità.

Le rette giornaliere pro-capite per l'accoglienza residenziale dei bambini nelle diverse strutture sono quelle stabilite dalla DGR n.372 del 07/08/2015 e sono sempre da intendersi al netto dell'IVA:

TIPOLOGIA STRUTTURA	RETTA GIORNALIERA
Comunità Educativa Di Tipo Familiare	€ 121,76
Casa Famiglia	€ 93,63
Comunità Alloggio	€ 98,86
Gruppo Appartamento	€ 84,62
Comunità Madre Bambino	€ 71,18
Comunità di Pronta e Transitoria Accoglienza	€ 96,81

Per quanto riguarda **le Strutture di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati** l'Amministrazione Comunale ha individuato, a seguito di parametrizzazione con i criteri stabiliti dalla DGR 372/2015, quale retta congrua l'importo pro die pro capite di € 61,23.

Per i minori stranieri non accompagnati accolti in strutture di accoglienza tipologia comunità alloggio e gruppo appartamento, in considerazione della particolare tipologia di accoglienza e degli specifici flussi migratori spesso a carattere emergenziale, venga riconosciuta, come stabilito dalla delibera di G.C. 796 del 6 novembre 2014, una retta pro - die pro-capite di € 80,00 al netto dell'IVA.

Inoltre nei casi di prolungamento dell'accoglienza oltre il 18esimo anno, ai sensi dell'art. 25 e ss del R.D.L 1404/1934, vista la specifica tipologia di accoglienza richiesta rivolta principalmente alla creazione di un percorso di autonomia e fuoriuscita del ragazzo, verrà comunque riconosciuta la retta prevista per la tipologia del Gruppo Appartamento indipendentemente da quale sia la struttura che in quel momento accoglie il soggetto, fatta eccezione per i MSNA per i quali la retta riconosciuta è sempre di € 80,00 al netto dell'IVA.

A nessun titolo l'Ente gestore potrà richiedere alle famiglie dei minori inseriti e autorizzati dal Comune di Napoli, somme per le prestazioni oggetto della convenzione né l'assunzione di spese relative alla vita quotidiana del minore che sono a totale carico della struttura.

I pagamenti avvengono a seguito di presentazione di regolare fattura bimestrale, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/72, previa verifica circa la regolarità e congruità della prestazione.

Il Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e il sostegno alla Genitorialità si riserva il diritto di introdurre un sistema informatico di rilevazione delle presenze e di generazione dei prospetti contabili di fatturazione.

Ai fini della fatturazione elettronica, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l'obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.

Si riportano di seguito i codici:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH

CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1094 – Tale codice va inserito nel campo "Riferimento amministrativo" presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI).

Nel caso di inosservanza del requisito dell'indicazione del codice di riferimento amministrativo, poiché essenziale ai fini della corretta organizzazione dei processi di liquidazione nei termini di maggiore efficienza e velocità in capo alla Pubblica amministrazione, il Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità è legittimato a rifiutare la fattura.

La convenzione sarà soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Ente prestatore deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

12. CODICE DI CONDOTTA

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, così come modificato dal DPR 81/2023, e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.napoli.it/codicedisciplinare>.

13. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

L'Amministrazione Comunale si riserva le funzioni di programmazione delle attività nonché, la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle stesse. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in ordine alla regolare esecuzione delle attività, nonché al livello qualitativo delle stesse. L'affidatario diverrà il diretto interlocutore del Comune per la gestione delle attività progettuali; a questo stesso il Comune conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

14. DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e in virtù di quanto indicato nel Piano Anticorruzione in vigore presso il Comune, e consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione si dichiara di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici dell'amministrazione per la quale viene presentata candidatura per il presente procedimento di affidamento. L'operatore economico è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e

accertati ad essi riferiti.

15. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Alla procedura e alla convenzione troverà applicazione il Protocollo di legalità in materia di appalto. A tale proposito, si evidenzia che il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale della presente lettera d'invito, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

1. *La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;*

2. *Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:*

a) *assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;*

b) *allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;*

c) *si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:*

I. *la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*

II. *l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*

III. *l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;*

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa

esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati aperti i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori,

servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che

prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei casi di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore."

16. PATTO DI INTEGRITÀ

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" approva il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e trasmesso secondo le modalità riportate nel presente Avviso.

17. CONTESTAZIONE DISSERVIZI E PROCEDURE DI ADDEBITO

Il Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e sostegno alla Genitorialità è deputato a contestare **all'affidatario i disservizi** che si verificassero durante il periodo contrattuale. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'affidatario che avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per contro dedurre.

Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra nominato, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione il cui ammontare sarà commisurato secondo la gravità, il numero degli episodi di irregolarità, il numero dei minorenni nei confronti dei quali si sia constatato l'adempimento, tra un minimo di 100,00 euro e un massimo di 1.500 euro.

L'Amministrazione comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto di progetto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto prestatore. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'ente convenzionato
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi azioni a danno della dignità personale e dell'integrità fisica e psichica degli utenti da parte degli operatori;

L'Amministrazione Comunale potrà altresì ottenere la risoluzione del contratto in caso di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché, qualora venga modificata la ragione sociale dell'ente in modo tale da non contemplare più le prestazioni oggetto di questo Avviso. Ad ogni modo i rapporti tra il Comune di Napoli e l'Ente prestatore saranno regolati in maniera dettagliata e specifica dalla convenzione che sarà sottoscritta a seguito della selezione.

18. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie concernenti l'esecuzione delle convenzioni stipulate in base al presente avviso rientrano nella competenza del Foro di Napoli.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante 'Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) l'ente è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è Titolare il Comune di Napoli. Vengono affidati all'aggiudicatario l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività. L'affidatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

Napoli, 07.05.2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'
Dott. Gianluca PISANO